

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Raffaele Lener	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore)
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 18.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente ha esposto che nell'aprile 2009 sua moglie aveva acceso un mutuo per 220.000 Euro, presso l'intermediario, per chiudere due posizioni debitorie aperte presso la banca (l'importo residuo di un mutuo di 100.000 Euro e un fido aziendale di valore 130.000 Euro), richiedendo espressamente di ricondurre in un'unica operazione l'estinzione delle due posizioni. Il ricorrente ha, inoltre, esposto di aver prestato garanzia con ipoteca su immobili di sua proprietà per tutte le posizioni debitorie.

Il ricorrente ha affermato che, dopo la sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo, la banca lo ha informato che l'importo finanziato non era sufficiente a coprire il mutuo precedente, risultando uno scoperto di 4.500 Euro. Il ricorrente ha esposto

di essersi, quindi, rivolto ad altro istituto di credito per la concessione di un fido cui attingere per ripianare lo scoperto, e di aver scoperto, nel gennaio 2010, a seguito del rifiuto del fido da parte dell'istituto, di essere segnalato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per un ammontare di 932.000 Euro di garanzie prestate.

Nel ricorso, il ricorrente afferma di essersi rivolto all'intermediario lamentando l'erronea segnalazione presso la Centrale Rischi e chiedendo spiegazioni circa l'ammontare segnalato alla Centrale Rischi alla luce del fatto che aveva prestato garanzia rispetto a due mutui, rispettivamente di 100.000 e 220.000 Euro, con ipoteca sui immobili. Nonostante ripetuti solleciti ed una lettera di reclamo datata 1 febbraio 2010, la banca rispondeva con due lettere il 4 marzo e 12 marzo 2010. Tale protratta inerzia da parte della banca, secondo quanto esposto nel ricorso, avrebbe impedito al ricorrente l'accesso a ogni forma di credito, recando un danno anche alla sua attività di impresa.

Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha chiesto al Collegio di *“verificare la correttezza dell'operato della banca in ordine: - la liceità e la correttezza della globalità delle segnalazioni operate presso la centrale rischi ; - la mancata risposta alla lettera [del ricorrente] del 1/02/2010 rendendo impossibile per altri istituti bancari di definire la reale situazione del ricorrente ed accordare una linea di credito; - atteggiamento di intralcio a che il ricorrente operi con altri istituti bancari.”*

Nelle controdeduzioni datate 26 aprile 2010, l'intermediario ha affermato di aver tempestivamente riscontrato il reclamo del ricorrente del 1 febbraio 2010 avendo risposto il 4 marzo, ovvero entro il termine di 30 giorni dalla data della sua ricezione (avvenuta il 3 febbraio).

Nel merito, la banca ha affermato che l'importo del finanziamento era stato concordato con il ricorrente, e che, all'atto dell'erogazione, la somma si era rivelata insufficiente ad estinguere entrambe le posizioni di debito a causa dell'avvenuta maturazione di ulteriori competenze dovute ai ritardi della presentazione da parte del ricorrente e della moglie della documentazione necessaria.



Nelle controdeduzioni, la banca non ha precisato le motivazioni tecniche sottese alle segnalazioni in Centrale Rischi. Nella lettera del 12 marzo 2010 al ricorrente, essa però aveva specificato che *“la vigente normativa in materia di segnalazioni in Centrale Rischi prevede che qualora il garante abbia prestato, con riferimento alla medesima linea di credito, una pluralità di garanzie reali esterne e/o personali, vada segnalato l'importo corrispondente al valore complessivo delle stesse nel caso in cui, come quello in esame, la Banca possa escuterle tutte, indipendentemente l'una dall'altra”*. Nella stessa lettera la Banca aveva, inoltre, comunicato al ricorrente di aver *“provveduto a rettificare”* in Centrale Rischi l'importo della segnalazione delle garanzie complessive rilasciate portandolo a 896.000 Euro ed aveva proposto una soluzione bonaria della vicenda (liberando, per il mutuo di 100.000 Euro, l'ipoteca e la garanzia fideiussoria, e, per il mutuo di 220.000 Euro, la garanzia fideiussoria ad avvenuto consolidamento dell'ipoteca di 330.000 Euro). Nelle controdeduzioni, la banca ha affermato di stare provvedendo alla *“sistemazione delle garanzie come indicato”* nella lettera del 12 marzo 2010 ed aveva richiesto il rigetto nel merito del ricorso presentato dal ricorrente.

Il ricorrente, con lettera del 3 maggio 2010, ha replicato alle controdeduzioni, contestando innanzitutto l'avvenuto riscontro nei termini di legge del reclamo da parte della banca. Inoltre, la rettifica dell'importo di esposizione presso la Centrale Rischi sarebbe - secondo il ricorrente - una *“ammissione che almeno una parte delle globalità delle segnalazioni operate è risultata errata”*. Il ricorrente nega che il ritardo nell'istruzione della pratica sia stato dovuto a sua colpa, affermando invece continue richieste da parte della banca. Richiede all'Arbitro Bancario Finanziario di pronunciarsi in merito al comportamento dell'intermediario, di conoscere i dettagli nelle segnalazioni operate dall'intermediario in Centrale Rischi ed i dettagli delle operazioni corrette dopo la presentazione del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Diritto

Il ricorrente ha formulato tre richieste al Collegio: *in primis*, la verifica della non liceità e correttezza dell'operato della banca in ordine alla globalità delle segnalazioni operate presso la Centrale Rischi. In secondo luogo, la verifica della non correttezza dell'operato della banca circa la mancata risposta alla lettera del 1 febbraio 2010, mancata risposta che aveva reso impossibile per altri istituti bancari valutare la reale situazione del ricorrente e accordare la richiesta linea di credito.

In terzo luogo, infine, la verifica della non correttezza dell'atteggiamento di *intralcio* tenuto dalla banca a operazioni del ricorrente con altri istituti bancari.

Ritiene il Collegio che tali richieste siano parzialmente ricevibili, nei limiti e per le ragioni che seguono.

Rispetto alla prima domanda, il Collegio rileva come non risulti in maniera certa alcuna violazione di obblighi di condotta da parte della banca nella segnalazione alla Centrale Rischi.

Non costituisce invero violazione da parte della banca dei propri obblighi di condotta, l'aver provveduto a segnalare alla Centrale Rischi l'ammontare complessivo del valore delle garanzie personali e reali prestate dal ricorrente. Tale segnalazione sembra, infatti, conforme a quanto previsto dalle Istruzioni per gli intermediari creditizi diffuse dalla Banca d'Italia (Circ. n. 139 dell' 11 febbraio 1991 e successive modifiche).

Il Collegio rileva, comunque, che nell'esecuzione dei rapporti contrattuali con la clientela la banca deve attenersi al principio di buona fede (ex art. 1375 c.c.), che impone a ciascuna parte l'adozione di comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del "*neminem laedere*", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. Si rileva come appaia non in linea con tale criterio l'aver richiesto al cliente garanzie, sia reali che personali, cumulativamente azionabili, per un valore complessivo di varie volte superiore all'ammontare del credito garantito. Non può, del resto, non notarsi come la stessa banca - proponendo, pur se con espressa riserva circa la correttezza del proprio operato, quale soluzione bonaria la riduzione della garanzia ad un ammontare di 330.000 Euro - dimostri che di ritenere accettabile e sufficiente una garanzia pari ad una volta e mezzo il credito garantito.

Il Collegio prende, quindi, atto della dichiarazione effettuata dalla banca nelle proprie controdeduzioni, di aver dato avvio alle attività necessarie per la "*sistemazione delle garanzie come indicato*" nella lettera del 12 marzo 2010, ed auspica, nella prospettiva di un miglioramento delle relazioni con la clientela, che siano poste in essere tutte le attività necessarie per il riequilibrio dei rapporti con il cliente.

Sulla seconda censura, il Collegio ritiene di doversi pronunciare positivamente. Dai documenti versati in atti, risulta, infatti, dimostrato che la banca non ha

riscontrato tempestivamente il reclamo presentato dal ricorrente, protraendo per oltre un mese la propria risposta. Quand'anche infatti si considerasse, come suggerito dall'intermediario, che la lettera del 4 marzo sia intervenuta prima della scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione del reclamo, appare evidente che tale lettera non rappresenta una risposta motivata e completa al reclamo del ricorrente, non fornendo alcuna indicazione sulla logica seguita per il calcolo dell'ammontare da segnalare (criteri specificati soltanto nella lettera del 12 marzo, successiva ai 30 giorni). Tale condotta non appare, quindi, conforme ai principi di trasparenza, correttezza e cooperazione contrattuale cui deve ispirarsi la gestione del rapporto con la clientela.

Appare, inoltre, censurabile la condotta dell'intermediario in quanto esso, pur avendo spontaneamente rettificato il valore presso la Centrale Rischi, ha effettuato e ha comunicato tale rettifica soltanto il 12 marzo 2010, vale a dire oltre un mese dopo il reclamo, nonostante il cliente avesse chiaramente evidenziato l'urgenza della situazione.

Ritiene, infine, il Collegio non fondata la terza richiesta avanzata dal ricorrente, non avendo questi chiarito e provato l'intenzione della banca di intralciare i rapporti tra il ricorrente ed altri istituti, né quali siano state le conseguenze di siffatto supposto *intralcio*.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso..

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE